

REGOLAMENTO (CEE) N. 1999/88 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1988

recante deroga al regolamento (CEE) n. 1292/81 per quanto concerne le norme di qualità per i porri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma,considerando che le norme di qualità per i porri sono state fissate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1292/81 della Commissione⁽³⁾;

considerando che dalle esperienze acquisite è risultato che le tecniche di produzione e di raccolta non consentivano di rispettare integralmente i criteri di colorazione e di pulizia quali sono stati definiti; che le norme di qualità devono tener conto di tale situazione;

considerando che in alcuni Stati membri esiste una cospicua produzione di porri detti « primaticci »; che le norme comuni di qualità devono tener conto di questo tipo di porri;

considerando che è altresì opportuno acquisire una sufficiente esperienza su questi punti prima di procedere ad una definitiva modifica delle norme; che è opportuno derogare ancora una volta temporaneamente alle norme di qualità per i porri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono previste le seguenti deroghe alle disposizioni dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1292/81:

1. Nel titolo II « Disposizioni relative alla qualità », lettera B « Classificazione »,

a) punto i) « Categoria I »:

— Dopo il primo comma è inserito il seguente testo:

« Sono ammesse leggere tracce di terra all'interno del fusto ».

— Il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente testo:

« Essi devono tuttavia presentare una colorazione bianca o bianco-verdastra su almeno un terzo della lunghezza totale o la metà della parte inguinata.

Tuttavia, per i porri primaticci⁽¹⁾, la parte bianca e bianco-verdastra deve costituire almeno un quarto della lunghezza totale o un terzo della parte inguinata.⁽¹⁾ Porri da semina diretta non trapiantati e raccolti dalla fine dell'inverno all'inizio dell'estate ».

b) punto ii) « Categoria II »:

— Dopo il primo comma è inserito il seguente testo:

« Sono ammesse tracce di terra all'interno del fusto ».

— Il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente testo:

« Per tutti i tipi di porri la parte bianca e bianco-verdastra deve costituire almeno un quarto della lunghezza totale o un terzo della parte inguinata »;

c) punto iii) « Categoria III », la nota 1 diventa 2 e il testo dell'ultimo trattino è sostituito dal seguente testo:

« — presentare leggere tracce di terra all'esterno ».

2. Nel titolo III « Disposizioni relative alla calibrazione », punto i), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente testo:

« Il diametro minimo è fissato a 8 mm per i porri primaticci ed a 10 mm per gli altri porri ».

3. Nel titolo VI « Disposizioni relative alle indicazioni esterne », lettera B « Natura del prodotto », sono aggiunti i seguenti termini:

« ... «porri primaticci» in tutti i casi per questo tipo di porri ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1988.

Esso si applica sino al 31 agosto 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 129 del 15. 5. 1981, pag. 38.